PRECLUSIONI, FATTI "NUOVI" E FATTI SOPRAVVENUTI NEL PROCESSO CIVILE

PROF. AVV. CARLO RASÍA

Dipartimento scienze giuridiche

Università di Bologna

c.rasia@carincirasia.eu



- Riforma 1990-95:Art. 183 c.p.c.
- PRECLUSIONI ---> consumazione di un potere e di una data articolazione del diritto di difesa
- Strumento di organizzazione del processo
- PRINCIPIO DI PRECLUSIONE: impossibilità che le allegazioni e le richieste istruttorie non possono essere effettuate nell'arco di tutta la trattazione
- Elasticità del principio di preclusioni

IL PRINCIPIO DI PRECLUSIONE: FINALITÀ

Cass. 4376/00:

«Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche <u>dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo</u>, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere <u>rilevata d'ufficio dal giudice</u> indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo».

Le preclusioni sono poste a tutela:

- interessi di parte
- interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, in vista del principio di ragionevole durata
- Rilevabilità d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento di "acquiescenza" tenuta dalle parti.

IL PRINCIPIO DI PRECLUSIONE E LA SUA ATTUAZIONE

Il processo del lavoro

- ➤ Verso il principio di eventualità.
- Le allegazioni e le richieste istruttorie devono essere effettuate contemporaneamente e possono essere, in linea di massima, solo contenute negli atti introduttivi;
- Modifica delle allegazioni è ammissibile solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice;
- Ulteriori prove sono ammissibili solo se le parti non abbiamo potuto produrre prima (420, c.5)

Il processo di cognizione

- Il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della ud. 183 c.p.c. o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ex art. 183, co.6;
- Se vengono proposte in primo grado oltre i termini perentori devono essere dichiarate inammissibili;
- Se vengono proposte in primo grado dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., esse devono essere dichiarate inammissibili anche in appello, in forza dell'inderogabilità del divieto ex art. 345 cpc: (Cass. 947/12)

I «FATTI NUOVI»

- I. I «FATTI NUOVI» VERIFICATESI IN EPOCA <u>PRECEDENTE</u> AL MATURARE DELLE PRECLUSIONI
- 2. I «FATTI NUOVI» VERIFICATESI IN EPOCA <u>SUCCESSIVA</u> AL MATURARE DELLE PRECLUSIONI (i c.d. fatti sopravvenuti)
 - È quello venuto in essere durante il giudizio, e non quello che, verificatosi in precedenza, è stato conosciuto durante il procedimento
- 3. FATTI NUOVI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
- 4. FATTI NUOVI IN CASSAZIONE

I) I FATTI «NUOVI» VERIFICATESI IN EPOCA PRECEDENTE AL MATURARE DELLE PRECLUSIONI

DIVIETO DI NUOVE DOMANDE, ECCEZ., CONCL.

LEGITTIMO LO «IUS PENITENDI» – art. 183, co. 5 c.p.c.

• Precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate

«LA MUTATIO E LA EMENDATIO LIBELLI»

«Mutatio libelli» proposizione di una domanda nuova (inammissibile)

«Emendatio libelli» modificazione e precisazione della domanda (ammissibile)

«LA MUTATIO E LA EMENDATIO LIBELLI»

Domanda/eccezione PRECISATA

Domanda/eccezione MODIFICATA

Domanda/eccezione MUTATA

LA «MUTATIO LIBELLI»

Quando si è in presenza di una domanda nuova?

* Radicale trasformazione della domanda originaria

ECCEZIONE:

LA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA NUOVA È **ESPRESSAMENTE CONSENTITA DALLA LEGGE**

Art. 1453, co. 2 c.c.

(La parte che ha agito per la condanna all'adempimento può poi passare a chiedere la risoluzione per inadempimento, NON il contrario).

La sostituzione può avvenire anche nel corso del giudizio di appello e nel giudizio di rinvio (Cass. 2715/96).

➤ In caso di conversione è consentita anche la proposizione, contestuale, della domanda di risarcimento danni da inadempimento ?

Cass. SS.UU. 8510/14:

- La parte può, oltre alla risoluzione, anche proporre la domanda (accessoria) di risarcimento del danno.
- La domanda accessoria potrà essere proposta anche dopo il maturare delle preclusioni ex art. 183 cpc, ma dovrà essere dato "spazio difensivo" alle parti per la domanda nuova
- > Vedi poi Cass. 15614/16:

E' ammissibile anche la (nuova) domanda consequenziale ed accessoria di restituzione dopo la risoluzione (se proposta nel medesimo grado rispetto alla domanda di risoluzione)

LA «EMENDATIO LIBELLI»

PRECISAZIONE

- Esplicitazione del contenuto delle precedenti difese
- Allegazione di **fatti secondari** (es. modalità di svolgimento di un incidente stradale)

n.b.: i Fatti secondari sono quelli che rilevano solo in via indiretta, per l'esistenza di un diritto dedotto in giudizio. Sono quelli dedotti in mera funzione probatoria!

MODIFICAZIONE

- Non vengono modificati gli elementi individuatori della domanda
- Domande autodeterminate e domande eterodeterminate

DIRITTI AUTODETERMINATI E ETERODETERMINATI

Diritti autodeterminati

- Il diritto viene individuato sulla base del solo petitum. La causa petendi non individua il diritto.
- Vedi i diritti assoluti:
- ≻diritti reali
- diritti di obbligazione ad una prestazione specifica (es. dir. personali di godimento)
- >diritti della personalità
- ❖ la modifica <u>è legittima fino alle preclusioni 183 cpc (sia per le domande che per le eccezioni in senso stretto)</u>

Diritti eterodeterminati

- Il diritto ha bisogno sia del petitum che della causa petendi. Vedi i diritti relativi:
- diritti di obbligazione a una prestazione generica (es. dir. di credito)
- ➤ diritti reali di garanzia
- ❖la modifica non è permessa (ma vedi oggi Cass. SSUU. 13210/15)

(SEGUE) LE AZIONI COSTITUTIVE E DI ACCERTAMENTO

Azioni costitutive (es. Azione di annullamento del contratto)

(stessa soluzione per la risoluzione e la rescissione)

Sono da considerarsi <u>eterodeterminate</u>: il diritto si indentifica con il sottoinsieme giuridicamente omogeneo di suoi fatti costitutivi (es. dolo, errore, violenza) che rendono ottenibile la modificazione giuridica.

Cass. 22329/07: inammissibile trasformare la domanda di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato in domanda di annullamento per violenza morale.

Mentre, per es., è possibile introdurre «nuove circostanze» idonee a fondare la fattispecie del dolo dedotto in citazione.

Domande di accertamento

della nullità?

Sono da considerarsi autodeterminate

✓ Cass. ss.uu. n. 26242 e 26243/14

CASS. SS.UU 26242 E 26243/14

- I. Possibilità per l'attore di allegare in corso di causa nuovi e diversi titoli di nullità (difetto di forma, causa illecita, ...)
- 2. Efficacia di giudicato «a 360 gradi» del giudicato di rigetto della domanda di accertamento della nullità (non superabile nemmeno allegando diverse cause di nullità in nuovi giudizi)
- 3. Possibilità per il giudice di rilevare <u>d'ufficio</u> altre ragioni di nullità sulla base delle quali fondare la declaratoria di nullità del contratto
- 4. Se la domanda di nullità viene rigettata, non viene però impedita la proponibilità futura di un'azione di annullamento del contratto per vizi genetici

LA MODIFICA E LA PRECISAZIONE DELLE DOMANDE: LE DOMANDE COMPLANARI

CASS. SS.UU. 13210/15 si ha «emendatio libelli» anche se c'è una causa petendi diversa

IL CASO – una originaria domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. viene modificata in una domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà (sul presupposto che si trattasse in realtà di un contratto definitivo)

- 1. Vi è identità dell'episodio socio-economico di fondo
- 2. È ammessa la domanda che modifica il petitum e la causa petendi (entro la prima memoria 183, co. 6 c.p.c.)
- 3. La domanda è legata a quella originaria da un vincolo di alternatività: il giudice non può accoglierne entrambe
- 4. Ratio: per maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, senza compromettere le potenzialità difensive della controparte, si vuole realizzare la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale

LA MODIFICA E LA PRECISAZIONE DELLE DOMANDE: LE DOMANDE COMPLANARI

CASS. SS.UU. 13210/15

La <u>vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate</u> -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - <u>e le domande "modificate"</u> espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", <u>trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le <u>sostituiscono</u> e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività</u>

LA MODIFICA E LA PRECISAZIONE DELLE DOMANDE: LE DOMANDE COMPLANARI

Due possibilità:

- I. La domanda complanare ammissibilmente formulata nella 1° memoria 183 dovrà andare a sostituire la domanda originaria (che quindi verrà rinunciata)
- 2. La domanda originaria rimane ma quella complanare viene decisa in via subordinata in caso di rigetto della prima (senza rinunciare a quest'ultima):
 - o CASS. SS.UU. 22404/18: l'attore che ha agito per chiedere pagamento del prezzo per l'appalto, propone nella 1° memoria 183 in via subordinata domanda ex art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento)
- Con SS.UU. 12310/15: non vi è più distinzione tra diritti auto ed etero-determinati.
 - Rilettura del sistema delle preclusioni

IL GIUDICATO: L'ULTIMA PRECLUSIONE

Il principio di preclusione copre sia il «dedotto che il deducibile»

solo il non (ancora) deducibile potrà, ad opera del soccombente, essere portato in un nuovo giudizio per sottrarsi al vincolo del giudicato.

Pertanto un fatto che sorge dopo l'udienza di p.c. (così come dopo il passaggio in giudicato) dovrà essere fatto valere in un successivo processo.

RIMESSIONE IN TERMINI: l'art. 153 c.p.c.

- ❖ Valvola di sicurezza del sistema
- ❖ Ricostituisce il perduto a causa di un fatto non imputabile che ne ha impedito l'esercizio

2) I FATTI NUOVI VERIFICATESI DOPO IL MATURARE DELLE PRECLUSIONI(I C.D. FATTI SOPRAVVENUTI)

NUOVI FATTI IN PRIMO GRADO: AMMISSIBILITÀ

Es. Tizio chiede la condanna di Caio a pagare 100; Caio durante l'istruttoria paga Può produrre il pagamento dopo la scadenza delle preclusioni? Se non gli fosse possibile, dovrebbe agire di nuovo facendo valere il fatto estintivo del pagamento

- Fatto sopravvenuto rilevante per la decisione della causa quello sorto dopo le preclusioni (prima udienza o memorie ex 183 cpc)
- Quale è il limite ?
 - L'udienza di p.c.: qui si ha la cristallizzazione dell'assetto difensivo.
 - Altrimenti scende il giudicato «che copre il dedotto e il deducibile».
- Le sopravvenienze nella c.d. «zona grigia» (tra l'udienza di p.c. e il momento della deliberazione della decisione) ---- possono essere fatte valere in un successivo giudizio.

LA DIVERSA DISCIPLINA IN CASO DI **NORME SOPRAVVENUTE**

- Lo ius superveniens è rilevabile anche d'ufficio dopo p.c. e fino al momento della pubblicazione della sentenza (salvo contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c.).
- * Cass. 27906/11 (per il giudicato) stabilisce che:

«Il giudicato, così come il jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni»,

in tal caso

«il giudice di merito deve **rimettere la causa sul ruolo istruttorio** al fine di consentire il contraddittorio sull'eccezione di giudicato, ma anche al fine di consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità»

SINTESI PER I «FATTI SOPRAVVENUTI»

- ☐ Un sistema di preclusioni <u>non può influenzare</u> l'individuazione del fatto sopravvenuto o per il rilievo dello «ius superveniens».
- Il meccanismo preclusivo non può colpire fatti o leggi intervenuti nel corso del processo.
 - Se così non fosse, si dovrebbe fissare il referente temporale del giudicato alla ud. 183 c.p.c.(o alle memorie) e ci si esporrebbe al rischio di mettere in circolazione decisioni «inutiliter datae», che intervengono a realtà sostanziale mutata.
- La deduzione di un nuovo fatto rilevante (come lo «ius superveniens») può essere fatto valere dalla parte, previa modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni.
- □ Non serve la rimessione in termini (la causa non imputabile è «in re ipsa»)
- □ Necessità di deduzioni istruttorie e di controallegazioni e controdeduzioni probatorie che il Giudice deve concedere per garanzia di difesa (non con provvedimento discrezionale).

3) FATTI NUOVI IN SEDE DI IMPUGNAZIONE. L'APPELLO

DOMANDE NUOVE

• Art. 345, co. I c.p.c.

ECCEZIONI NUOVE

• Art. 345, co. 2 c.p.c.

SOPRAVVENIENZE IN APPELLO

Nessun limite alle allegazioni

DOMANDE NUOVE IN APPELLO

Art. 345, co. I c.p.c.

Inammissibilità della domanda nuova

Ammissibilità della domanda che <u>costituisce</u> <u>«aggiornamento» di</u> quella originaria

Cass. 11795/03: "Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado; ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che, seppure necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello. Analoghe considerazioni non possono non valere anche per il rito del lavoro (Cass. n. 9731 del 1998)

Carlo Rasia - c.rasia@carincirasia.eu

L'«EMENDATIO LIBELLI» E IL GIUDIZIO DI APPELLO

È ammissibile in appello l'«emendatio libelli» della domanda?

I) Diritti autodeterminati e eterodeterminati

2) Ammissibilità delle domande complanari?

Cass. 2752 I/II

Domanda di accertamento della proprietà per usucapione ove in appello viene allegato un diverso fatto costitutivo della proprietà

Cass. 23131/15

È ammessa in appello la modificazione della domanda ex art. 2932 c.c. in domanda del già avvenuto effetto traslativo

ECCEZIONI NUOVE

Art. 345, co. 2 c.p.c.

 «Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio»

Si possono proporre eccezioni in forza di fatti già allegati in primo grado o è consentita anche l'allegazione di tali fatti per la prima volta in appello?

- Cass. ss.uu. 10531/03, Cass. 226/01: il fatto estintivo può emergere da allegazioni nuove ma già documentate in atti.
- Cass. ss.uu. 761/02, ss.uu. 1099/98: il fatto estintivo deve essere già stato allegato in primo grado.

L'ECCEZIONE DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. RILEVABILITÀ

C.D. «PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DI ALLEGAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA»

Cass. ss. uu. 15661/05 (da ultimo Cass. 17069/14): sull'interruzione della prescrizione

«L'eccezione di interruzione della prescrizione, per la sua natura di eccezione in senso lato, che la contraddistingue dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere deve però essere esercitato - come avviene in tutti i casi di analoghi interventi officiosi del giudice - sulla base di prove, comprese quelle documentali, ritualmente acquisite al processo nonché di fatti anche essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e sempre nel rispetto del **cd. principio di tempestività di allegazione della sopravvenienza**, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nei momenti difensivi successivi a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione».

SOPRAVVENIENZE IN APPELLO

ALLEGAZIONE DEI FATTI SOPRAVVENUTI IN APPELLO

- Cass. 5703/01: il divieto posto dall'art. 345 non opera nel caso di una nuova eccezione basata su un fatto sopravvenuto dopo la scadenza del termine per la sua deducibilità in primo grado
- Termine ultimo: precisazione delle conclusioni avanti al giudice d'appello
- Divieto allegazione nuovi argomenti o motivi di impugnazione riferiti a fatti diversi o a nuovi documenti nella comparsa conclusionale (Cass. I 2597/I7)

SULLE SOPRAVVENIENZE IN CASSAZIONE

Divieto ex art. 372 c.p.c.

- eccezione: documenti che riguardano la nullità della sentenza e ammissibilità del ricorso,

Produzione di documenti per la cessazione della materia del contendere

lus superveniens:

- La giurisprudenza ammette dinanzi alla Corte il fatto sopravvenuto quando questo viene a coincidere col fatto normativo

SUL FATTO SOPRAVVENUTO IN CASSAZIONE

Cass. 26757/2020

Va ammessa per analogia a quanto si ritiene in punto di applicabilità immediata nel giudizio di cassazione dello **ius superveniens**, là dove il **factum superveniens** sia idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, essendo tale - e, quindi, equiparabile allo jus superveniens - allorchè il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della pubblica amministrazione.

Di qui, pertanto, anche il superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto a quanto prevede l'art. 372 c.p.c., non vertendosi in ambito di "atto istruttorio del giudizio di cassazione", ma sul piano della "conoscenza che il giudice di legittimità può avere sia della norma giuridica sopravvenuta sia del fatto sopravvenuto, equiparabile alla prima nei sensi sopra delineati"

FATTO SOPRAVVENUTO E OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Cass. SS.UU. 1238/15

«Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento»

«Per i fatti posteriori alla definitività del titolo esecutivo o alla maturazione delle preclusioni per farli valere nel giudizio in cui il titolo medesimo si è formato, la relativa opposizione non integra, a stretto rigore, un'impugnazione rivolta ad inficiare il titolo per un vizio suo proprio».



Esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale